

CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE NEI GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO - SEZIONE LAVORO - R.G. 3762/2019 PROPOSTO DAL [REDACTED] E R.G. 3763/2019 PROPOSTO DAL [REDACTED] – CIG: Z9D2C719D4.

AMMINISTRATORE UNICO SOCIETA' ALBA SRL

DETERMINAZIONE N. 05 DEL 16/03/2020

PREMESSO CHE:

con ricorso iscritto al n. 3762/2019 di R.G., acquisito al protocollo della Società al n. 599 del 13.02.2019, il dipendente della società Alba srl, [REDACTED], depositava richiesta al competente Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro - di disporre l'immediata interruzione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione con immediata reintegra nel posto di lavoro e di condannare per le causali di cui al ricorso la Società Alba srl al risarcimento del danno subito pari all'importo della retribuzione non percepita durante tutto il periodo di sospensione per un totale complessivo di € 9.673,52 lordi;

con ricorso iscritto al n. 3763/2019 di R.G., acquisito al protocollo della Società al n. 600 del 13.02.2019, il dipendente della società Alba srl, [REDACTED], depositava richiesta al competente Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro - di disporre l'immediata interruzione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione con immediata reintegra nel posto di lavoro e di condannare per le causali di cui al ricorso la Società Alba srl al risarcimento del danno subito pari all'importo della retribuzione non percepita durante tutto il periodo di sospensione per un totale complessivo di € 8.994,42 lordi;

Che il Giudice del Lavoro fissava le udienze di discussione della causa R.G. 3762/2019 per il giorno 21/04/2020 alle ore 9.30 e della causa R.G. 3763/2019 per il giorno 08/04/2020 alle ore 09:30 che pertanto il termine ultimo per la costituzione in giudizio è fissato nei dieci giorni antecedenti la data di fissazione dell'udienza;

CONSIDERATO CHE:

una tardiva, infruttuosa o mancata difesa, può arrecare grave pregiudizio patrimoniale alla Società Alba srl;

la Società non dispone di personale dipendente cui affidare l'espletamento di detto incarico che richiede tra l'altro la partecipazione alle relative udienze nelle ore di rito;

Con Determina dell'Amministratore Unico n. 14 del 24 settembre 2018, è stata approvata l'albo avvocati (short-list) cui attingere per il patrocinio e l'assistenza legale della Società in giudizio e che tale albo è stato successivamente aggiornato con Determina dell'A.U. n. 24 del 03.06.2019;

Che l'articolo 4, del Codice degli appalti pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Che l'art. 17 del codice appalti, rubricato "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi" dispone: "1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (...) d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

Che dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative emerge come l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso vada comunque effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, imponendo la definizione di una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

Che invero, anche il conferimento del singolo incarico di difesa in giudizio viene espressamente qualificato come appalto di servizi dal menzionato art. 17 del D.lgs 50/2016;

RICHIAMATI i seguenti articoli del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 (Nuovo codice dei contratti pubblici):

- art. 36 comma 2 lett. a) che prevede che le Stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
- art. 37 comma 1 che stabilisce che le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisti e negoziazioni, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisto di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

VISTE le linee guida del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall'ANAC su: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

RICHIAMATI i principi generali dell'ordinamento che impongono comunque, per le prestazioni di cui trattasi, il rispetto di criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità e pubblicità;

CONSIDERATO QUINDI CHE:

- l'art. 17 del D.Lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii;
- la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.Lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità";
- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016;

DATO ATTO

- che tra i ricorsi R.G. 3762/2019 e R.G. 3763/2019 sussiste un'evidente connessione oggettiva della materia del contendere essendo sostanzialmente identiche le motivazioni e le conclusioni riportate in entrambi i ricorsi;
- accertata pertanto l'analogia e la similitudine dei ricorsi attinenti alla medesima materia oggetto del contendere, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, risulta più vantaggioso ed economico l'affidamento del servizio legale per la difesa della Società ad un unico professionista;
- Che nella short list dei legali di fiducia della Società, risulta essere presente quella formulata con prot. 3601 con istanza del 11/09/2018 dall'Avv. Simone Granato con studio in Pontecagnano (SA) alla Via Firenze, 31/33 e che, tra l'altro, il suddetto professionista risulta essere specializzato nella materia del diritto sindacale e del lavoro cui il ricorso in oggetto attiene;

PRESO ATTO:

- della disponibilità accordata, per le vie brevi dal medesimo professionista, in ordine all'assunzione del predetto incarico professionale come rilevasi dai preventivi acquisiti al n. 883 del protocollo generale della Società in data 05/03/2020;
- che i parametri del suddetto preventivo risultano coerenti con quelli previsti dai minimi di cui al DM 55/2014 a cui è stato applicato l'ulteriore ribasso del 20%;
- dell'impegno del suddetto professionista, oltre che della disponibilità accordata in ordine all'assunzione del predetto incarico professionale a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro la Società Alba srl, pena la risoluzione della convenzione;

RITENUTO alla luce di quanto sopra, di doversi procedere all'affidamento dell'incarico legale di difesa della Società Alba srl nei giudizi R.G. 3762/2019 e R.G. 3763/2019 al medesimo professionista Avv. Simone Granato con studio legale in Pontecagnano alla Via Firenze, 31/33 P.IVA 05141870658 con l'applicazione dell'ulteriore ribasso del 20% sull'importo calcolato sui minimi tariffari di cui al DM 55/2014 e pertanto per

un imponibile complessivo, per entrambi i ricorsi R.G. 3762/2019 e R.G. 3763/2019, pari ad € 5.131,76 oltre IVA e Cassa Forense;

RITENUTO quindi necessario, al fine di tutelare i legittimi interessi della Società Alba srl la costituzione nei giudizi citati conferendo il relativo incarico di patrocinio legale all'Avv. Simone Granato con studio legale in Pontecagnano (SA) alla Via Firenze,31/33 P.IVA 05141870658 nel rispetto del principio della rotazione degli incarichi;

DATO ATTO che ai fini del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG connesso al presente affidamento è il seguente CIG: Z9D2C719D4;

RICHIAMATA l'autocertificazione resa dal professionista in ordine al possesso dei requisiti generali agli atti della Società;

VISTO il certificato di regolarità contributiva del professionista rilasciato dalla Cassa Forense e registrato al n. 883 del protocollo aziendale in data 05.03.2020;

VISTI:

- lo Statuto della Società;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Le Linee guida ANAC n. 12 per l'affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 907 del 24 ottobre 2018

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti:

DI AFFIDARE l'incarico legale all'Avv. Simone Granato con studio legale in Pontecagnano (SA) alla Via Firenze, 30/31 P.IVA 05141870658 per la difesa della Società Alba srl nel ricorso R.G. n. 3762/2019 proposto dal ... acquisito al n. 599 del protocollo generale della Società in data 13/02/2020 e nel ricorso R.G. n. 3763/2019 proposto dal ... acquisito al n. 600 del protocollo generale della Società in data 13/02/2020, per un importo complessivo, per entrambi i giudizi, pari ad € 5.131,76 oltre IVA e Cassa Forense;

DI STABILIRE che il predetto incarico sarà disciplinato da atto di convenzione, sottoscritto dalle parti, che dovrà riportare tutte le clausole indicate nello schema avviso pubblico pubblicato con dell'Amministratore Unico n. 12 del 05 settembre 2018;

DI PROCEDERE alla sottoscrizione dell'apposito mandato al professionista sopra indicato;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al legale testé incaricato;

DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito della Società www.albaecologia.com nella sezione amministrazione trasparente in ossequio al Dlgs 33/2013 e smi;

L'amministratore Unico
Ing. Palmerino Belardo
